



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa de Gennaro Simonetta

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Caiola Renato

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
122	16/10/2020	9	0

Oggetto:

Destinazione al fondo pluriennale vincolato del Fondo Nazionale per la montagna relativo alle annualita' 2016, 2017, 2018 e 2019

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

CONSIDERATA la relazione istruttoria (art. 6 L. n. 241/1990) del Responsabile del procedimento PG/2020/0484331 del 15/10/2020 REGIONE CAMPANIA, in base alla quale, tra l'altro:

- a) la L. 31 gennaio 1994, n. 97, all'art. 2, prevede che: 1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo. 3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1. 4. Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3. 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. 6. I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.;
- b) la L.R. 4 novembre 1998, n. 17, all'art. 2, prevede che: 1. È istituito il «Fondo regionale per la montagna». Alla copertura finanziaria del «Fondo» si provvede destinando, a tal fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge: a) la quota di competenza regionale del «Fondo nazionale per la montagna», di cui all'articolo 2 della [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#); b) eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale, determinati annualmente con la legge di bilancio. c) risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna, derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa, vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni: a) «Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate»; b) «Fondo regionale per la montagna risorse regionali»; c) «Fondo regionale per la montagna risorse comunitarie». ;
- c) la stessa L.R. 4 novembre 1998, n. 17, all'art. 18, prevede che: 1. Ai fini dell'attuazione da parte delle Comunità montane delle disposizioni dettate dalla presente legge, una quota della disponibilità del «Fondo regionale per la montagna», determinata annualmente con la legge di bilancio, è ripartita tra le Comunità montane secondo i seguenti criteri: a) una quota fissa per ogni Comunità montana determinata dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane; b) il trenta per cento della parte residua in proporzione diretta alla popolazione residente nella Comunità montana ed il settanta per cento in proporzione diretta al loro territorio. 2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni Comunità montana ed aggiorna altresì, con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. Per la prima applicazione della legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione. 3. Un'ulteriore quota del fondo viene annualmente ripartita dalla Giunta regionale tra le organizzazioni degli Enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività, a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli Enti associati. 4. Per l'esercizio 1998 la quota, di cui al comma 3, è costituita dal 10 per cento delle disponibilità del «Fondo regionale per la montagna». ;
- d) la L.R. 30 settembre 2008, n. 12, prevede, all'art. 16, che: 1. La comunità montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adegua la propria azione al metodo della programmazione ed alla collaborazione interistituzionale. 2. A tal fine adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria previsti dalle vigenti norme, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione; all'art. 17 che: 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della comunità montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta. 2. La giunta predispone il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti. 3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie. 4. Per l'attuazione del piano le comunità montane possono promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del [decreto legislativo n. 267/2000](#).; all'art. 18 che: 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta. 2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere e che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio della comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei relativi bilanci. 3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.;

- e) la Delibera della Giunta Regionale n. 707 del 10/12/2012 di cui al BURC n. 77 del 17 Dicembre 2012, ha stabilito, tra l'altro, di: *6. confermare la procedura che subordina la liquidazione della quota del fondo spettante a ciascuna comunità montana all'invio di una certificazione, sottoscritta dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Responsabile dei Servizi Finanziari che contenga i seguenti elementi: 6.1 la dichiarazione che i contributi assegnati a titolo di fondo nazionale e fondo regionale sono destinati ad interventi conformi a quanto indicato nel Piano pluriennale di sviluppo socioeconomico e del Programma annuale operativo di attuazione di cui agli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 12/2008, con l'indicazione degli estremi dei relativi atti;*
- f) la Deliberazione della G I U N T A R E G I O N A L E N. 389 del 23/07/2020, ad oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020/2022 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2020 ed in termini di sola competenza per gli esercizi 2021 e 2022, tra l'altro, ha stabilito di adottare ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a) e b) e dell'art. 12, comma 2, lettere b), e d) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020 – 2022 come riportate nella Tabella A parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione, tra cui l'Acquisizione di fondi nazionali di euro 1.678.235,00 in termini di competenza e cassa nell'esercizio finanziario 2020, relativi alle risorse vincolate del Fondo Nazionale per la Montagna – annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 – legge n. 97/1994 assegnate con Delibera CIPE del 15.10.2019 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 26.02.2020;
- g) il DECRETO DIRIGENZIALE N° 108 del 29/09/2020, tra l'altro, ha stabilito di disporre l'accertamento e la riscossione sul Cap. E00467, esercizio 2020, dell'importo di euro 1.678.235,00 concernente il piano di riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna, relativo alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, di cui alla DELIBERA 15 ottobre 2019 del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
- h) anche in considerazione delle esigenze di programmazione occorre destinare al fondo pluriennale vincolato l'importo di euro 1.678.235,00 concernente il piano di riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna, relativo alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, di cui alla DELIBERA 15 ottobre 2019 del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE, di cui al capitolo di spesa U02802, e occorre disporre la variazione nel bilancio gestionale 2020-2022, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5, con imputazione all'esercizio finanziario 2021, secondo quanto indicato nell'allegato 5 b;
- i) occorre procedere a disporre la pubblicazione del decreto in questione ai sensi dell'art. 39, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011;
- j) il decreto dirigenziale da emanare deve essere trasmesso alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per quanto di competenza;

DECRETA

1. di destinare l'importo di euro 1.678.235,00 sopra indicato al fondo pluriennale vincolato disponendo la variazione nel bilancio gestionale 2020-2022, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5, con imputazione all'esercizio finanziario 2021, secondo quanto indicato nell'allegato 5 b;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 39, comma 16, del D. Lgs. n. 118/2011;
3. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie STAFF 50.13.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo- Formazione e predisposizione del bilancio - per quanto di competenza.